

Ecc.mo TAR Campania - Napoli

Ricorso

per: la prof.ssa **Elena Della Corte**, nata ad Eboli (SA) il 15 maggio 1972 ed ivi residente alla Via Bellavista, n.15, C.F.: DLL LNE 72E55 D390T, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe D'Amato – DMT GPP 74E28 C262W, con cui elettivamente domicilia in Salerno alla Via G. Napodano, n.10, in virtù di mandato in calce al presente atto. Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria nonché le notificazioni al numero di fax: 089/2962933 ovvero al seguente indirizzo PEC: avvgiuseppedamato@pec.it;

contro: il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex legge* in Napoli alla Via Armando Diaz, n.11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

nonché: il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Napoli alla Via Ponte della Maddalena, n.55 e domiciliato *ex legge* in Napoli alla Via Armando Diaz, n.11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;

e nei confronti di: professori **De Quattro Carmen**, Piazza Trento, n.2 – 84018 – Scafati (SA); **Grimaldi Giovanna**, Via Generale A. Amendola, n.38 – 84123 – Salerno; **Bacco Liliana**, Via Pasubio, n.45 – 84091 – Battipaglia (SA), quali controinteressati;

Avverso e per l'annullamento

a) del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0028996 del 3 dicembre 2018 e della graduatoria di merito relativa all'ambito disciplinare AD01 contenente le classi di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado ed A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado (allegato n.1);

b) ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali;

Nonché per la declaratoria

c) della sussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere un punteggio finale pari a punti 61,50 nelle due graduatorie relative all'ambito disciplinare AD01 e quindi alle classi di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado ed A017 Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

d) conseguentemente del diritto della ricorrente ad essere collocata al posto:

- n.63 nella graduatoria relativa alla classe di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado;

- n.68 nella graduatoria relativa alla classe di concorso A017 Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado

o nella diversa posizione corrispondente al punteggio riconosciuto nelle rispettive graduatorie;

e) subordinatamente della sussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere un punteggio finale pari a punti 51,5 nelle due graduatorie relative all'ambito disciplinare AD01 e quindi alle classi di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado ed A017 Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado e conseguentemente del diritto della medesima ricorrente ad essere collocata al posto corrispondente al punteggio riconosciuto nelle rispettive graduatorie.

Premesso in fatto

1) che con DDG n.85/2018 dell'1 febbraio 2018 (in prosieguo brevemente Bando – allegato n.2) veniva indetto, su base regionale, concorso per il reclutamento di personale delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

2) che tra i concorsi banditi nella Regione Campania figurava anche quello riguardante l'ambito disciplinare AD01 contenente, ai sensi del D.M. n.93 del 23 febbraio 2016, le classi di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado ed A017 Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

3) che in tale contesto la prof.ssa Elena Della Corte, in perfetta sintonia con quanto sancito dal Bando di concorso, provvedeva ad inoltrare domanda di partecipazione al predetto concorso e segnatamente nella regione Campania per l'ambito disciplinare AD01 e quindi per le classi di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado ed A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado (allegato n.3);

4) che in data 3 dicembre 2018, con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0028996, venivano pubblicate le graduatorie di merito dell'ambito disciplinare AD01 e perciò delle classi di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado ed A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado nelle quali, atteso il superamento delle prove di concorso, la ricorrente figurava:

- per la classe di concorso A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado alla posizione n.116 con punteggio 41,5 così diviso: punti 40 per la prova orale d'esame e punti 1,5 per titoli;

- per la classe di concorso A017 Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado alla posizione n.119 con punteggio 41,5 così diviso: punti 40 per la prova orale d'esame e punti 1,5 per titoli;

5) che, diversamente da quanto riportato nelle graduatorie oggetto del presente ricorso, la prof.ssa Elena Della Corte ha diritto ad essere collocata:

- per la classe di concorso A001- Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado alla posizione n.63 con punteggio 61,5 così diviso: punti 40 per la prova orale d'esame e punti 21,5 per titoli;

- per la classe di concorso A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado alla posizione n.68 con punteggio 61,5 così diviso: punti 40 per la prova orale d'esame e punti 21,5 per titoli;

6) che, quindi, il ricorso all'Autorità Giudiziaria si rende necessario ed indispensabile per la tutela dei diritti della docente Elena Della Corte;

Tanto premesso in fatto

gli atti impugnati sono sicuramente invalidi, inefficaci ovvero illegittimi e, pertanto, tali vanno dichiarati ovvero vanno annullati per i seguenti

Motivi di diritto

I) Violazione e/o falsa applicazione del D.M. n.995 del 15 dicembre 2017 e della Tabella Valutazione Titoli ad esso allegata – Violazione e/o falsa applicazione dell'art.9 del Bando che richiama, per la valutazione titoli, la Tabella A allegata al D.M. n.995 del 15 dicembre 2017 - travisamento dei fatti - mancanza assoluta di motivazione.

Come avuto modo di accennare in premessa la prof.ssa Elena Della Corte è stata inserita in entrambe le graduatorie di merito dell'ambito disciplinare AD01 e quindi delle classi di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado ed A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, con punteggio 41,5 (punti 40 per prova concorsuale e punti 1,5 per titoli) invece di un punteggio spettante pari a 61,5 (punti 40 per prova concorsuale e punti 21,5 per titoli) che le avrebbe permesso di essere rispettivamente collocata alla posizione n.63 nella graduatoria A001 e n.68 nella graduatoria A017.

In particolare, nel redigere la graduatoria in questione, l'Amministrazione Scolastica, fermo restando il punteggio di 40 per la prova concorsuale, è incorsa in un evidente errore laddove non ha correttamente valutato i titoli posseduti dalla deducente odierna ricorrente, la cui corretta delibazione, come detto, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento di punti 21,50 anziché di punti 1,50.

Per meglio comprendere l'ipotesi di calcolo del punteggio di seguito riportata è opportuno ribadire e precisare ancora una volta che, ai sensi del D.M. n.93 del 23 febbraio 2016, **nell'Ambito disciplinare verticale AD01 confluiscono le classi di concorso A001 e A017 che, tuttavia, continuano a mantenere la propria distinzione tanto che, anche per il concorso che ci occupa, sono state pubblicate due distinte graduatorie.**

La ricorrente ha partecipato anche al concorso a cattedre indetto con DDG dell'1 aprile 1999 all'esito del quale **ottenne l'abilitazione per le classi di concorso ex A025 ora A017 e ex A028 ora A001 che concorrono anche a formare l'ambito disciplinare AD01.**

In tale contesto la professoressa Elena Della Corte, al fine di poter partecipare al concorso di cui è causa, doveva semplicemente possedere l'abilitazione nella relativa classe di concorso in quanto secondo l'art.3 del Bando ***“sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado”***.

Quindi il requisito di partecipazione, secondo il Bando, è l'abilitazione nella classe di concorso.

Precisato quanto sopra in ordine alla distinzione delle graduatorie delle due classi di concorso che confluiscono nell'ambito disciplinare verticale AD01 e tenuto conto dell'unico requisito di partecipazione al concorso richiesto (abilitazione nella specifica classe di concorso), sulla scorta della Tabella A allegata al D.M. n.995 del 15 dicembre 2017, espressamente richiamata dall'art.9 del Bando per la valutazione dei titoli dei concorrenti, alla prof.ssa Della Corte andava riconosciuto, in entrambe le graduatorie, proprio il punteggio di 21,50 per titoli così suddiviso:

a) Classe di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado il cui **titolo di partecipazione della prof.ssa Della Corte** è dato dal possesso dell'**abilitazione nella classe di concorso A028 ora proprio A001** (allegato n.4):

Lettera Tabella D.M. 995/2017	Titolo e corretta valutazione	Punti
B.5.1	Superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per esami: a) per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa, ovvero per un ambito disciplinare verticale che ricomprende la classe di concorso per la quale si partecipa (cf. allegati: n.4) abilitazione nella classe di concorso A028 ora proprio A001 e n.5) abilitazione ex classe di concorso A025 ora corrispondente alla classe di concorso A017, che rappresentano proprio il superamento di tutte le	15

	prove dell'ambito verticale AD01 che ricomprende la classe di concorso per la quale si partecipa (A001); b) per altra classe di concorso o tipologia di posto: (cfr. allegati: n.6 abilitazione ex classe di concorso 61/A ora corrispondente alla classe di concorso A054)	5
B.5.13	Abilitazione all'esercizio della libera professione (architetto – cfr. allegato n.7)	1,5
Totale		21,50

b) classe di concorso A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado il cui **titolo di partecipazione della prof.ssa Della Corte** è dato dal possesso dell'**abilitazione nella classe di concorso A025 ora proprio A017** (allegato n.5):

Lettera Tabella D.M. 995/2017	Titolo e corretta valutazione	Punti
B.5.1	Superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici per esami: a) per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa, ovvero per un ambito disciplinare verticale che ricomprende la classe di concorso per la quale si partecipa (cfr. allegati: n.4) abilitazione nella classe di concorso A028 ora proprio A001 e n.5) abilitazione ex classe di concorso A025 ora corrispondente alla classe di concorso A017, che rappresentano proprio il superamento di tutte le prove dell'ambito verticale AD01 che ricomprende la classe di concorso per la quale si partecipa (A017); b) per altra classe di concorso o tipologia di posto:	15

	per altra classe di concorso o tipologia di posto: (cfr. allegati: n.6 abilitazione ex classe di concorso 61/A ora corrispondente alla classe di concorso A054)	5
B.5.13	Abilitazione all'esercizio della libera professione (architetto – cfr. allegato n.7)	1,5
Totale		21,50

Subordinatamente, per entrambe le graduatorie, ove non si ritenesse sussistere il diritto al riconoscimento di punti 15 a mente del punto a) della lettera B.5.1 della tabella sopra riportata, **vanno in ogni caso riconosciuti almeno punti 11,50 in luogo di punti 1,50 con punteggio complessivo in di 51,50 e collocazione nelle rispettive graduatorie nella corrispondente posizione.**

Ed infatti **ove la distinta abilitazione sulle due classi di concorso** in questione (allegato n.4 e 5) **non si consideri complessivamente come superamento di prove concorsuali per il medesimo ambito** e quindi valutabile a norma del punto a) della lettera B.5.1 della tabella titoli, **vanno comunque valutate singolarmente**, in maniera incrociata tra di loro, come superamento prova concorsuale per “*altra classe di concorso*” **a norma del punto b) della lettera B.5.1 della tabella e segnatamente:**

-A025 ora A017 (allegato n.5) per la graduatoria di A001 ex A028;

- A028 ora A001 (allegato n.4) per la graduatoria A017 ex A025;

con conseguente riconoscimento di ulteriore punti 5 oltre a quelli da riconoscere per l'abilitazione sulla classe di concorso A054 (allegato n.6) e quindi per un totale di punti 10.

Per completezza è opportuno precisare che gli allegati nn.4, 5 e 6 sono documenti già in possesso della stessa Amministrazione Scolastica in quanto si tratta di graduatorie di abilitazioni conseguite a seguito di concorso a cattedre indetto dal MIUR con DDG dell'1 aprile 1999 e, quindi, già dovevano da essa essere conosciuti e correttamente valutati.

In tale prospettiva non va sottaciuto che l'art. 18 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prevede, tra l'altro che:

- (comma 2): *“i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”* (comma 2);

- *“parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o l’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare”* (comma 3).

Dal combinato esame dei titoli posseduti (come documentato agli atti) con il punteggio assegnato risulta che vi è una differenza, in entrambe le graduatorie, di punti 20 (subordinatamente 10) erroneamente non riconosciuto alla ricorrente.

Partendo da tale inconfutabile dato (mancata erronea assegnazione di punti 20 per titoli), e tenuto conto dei singoli punteggi che sulla scorta della relativa tabella si possono assegnare ai vari titoli, si evince, come detto, che la Commissione ha erroneamente valutato il punteggio da attribuire alla docente Elena Della Corte laddove **sono stati assegnati complessivi punti 1,50 anziché punti 21,50 (ovvero subordinatamente 11,50).**

Sulla scorta di quanto sopra riportato **è lapalissiano che alla ricorrente, ai sensi delle lettere B.5.1 e B.5.13 della Tabella valutazione titoli di cui al D.M. n.995 del 15 dicembre 2017, come meglio sopra esplicitato, vanno riconosciuti punti 21,50 (ovvero subordinatamente 11,50) anziché 1,50.**

In virtù del giusto riconoscimento del punteggio di 21,50 per titoli, si ripete, il punteggio complessivo da riconoscere alla docente Elena Della Corte va determinato, in entrambe le graduatorie, in **punti 61,50 anziché punti 41,50 con sua collocazione al posto n.63 nella graduatoria di merito relativa alla classe di concorso A001** - Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado ed **alla posizione n.68 nella graduatoria di merito relativa alla classe di concorso A017** Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado, o nella posizione corrispondente all’effettivo punteggio maturato.

Subordinatamente vanno in ogni caso riconosciuti alla ricorrente punti 51,50 anziché 41,50 con collocazione, in entrambe le graduatorie, nella posizione corrispondente all'effettivo punteggio maturato.

II) Violazione /o falsa applicazione degli artt.9 e 11 del Bando di concorso (Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Prot. n.000085 dell'1 febbraio 2018) – violazione e /o falsa applicazione dell'art.9 e dell'art.15 del D.M n.995 del 15 dicembre 2017 - violazione e /o falsa applicazione degli artt. 3, 8 e 15 del DPR 487/1994 - violazione e /o falsa applicazione dell'art.35 del D. Lgs. 165/2001 – violazione degli artt.3 e 97 Cost. - travisamento dei fatti – mancanza assoluta di motivazione.

La ricorrente, come detto, figura in entrambe le graduatorie di cui è causa con punti 41,50 anziché con punti 61,50 (o subordinatamente 51,50).

Detta palese illegittimità è stata prontamente portata all'attenzione dell'Amministrazione Scolastica con espressa richiesta della ricorrente di rettifica della graduatoria in via di autotutela, senza tuttavia sortire alcun risolutivo effetto.

In tale contesto l'inserimento in graduatoria della docente Elena Della Corte con un punteggio inferiore ed in posizioni deteriori rispetto a quelle che spetterebbero rappresenta una cogente violazione:

a) delle norme della *lex specialis* (Bando di concorso - Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Prot. n.000085 dell'1 febbraio 2018) che governano lo svolgimento della prova d'esame nonché la valutazione delle prove e la conseguente formazione delle graduatorie, rintracciabili negli artt.9 (Valutazione della prova orale e dei titoli) e 11 (Graduatorie regionali di merito) del predetto Bando;

b) delle norme del D.M. n.995 del 15 dicembre 2017 che disciplinano la valutazione delle prove d'esame e dei titoli del concorso per l'assunzione del personale docente (art.9) e la formazione delle relative graduatorie finali (art.15);

c) delle norme generali di accesso al pubblico impiego mediante concorso e della disciplina delle prove di esame, della loro valutazione e della formazione delle graduatorie finali di cui al D.P.R. n.487/1994 (artt.3, 8 e 15) ed al D. Lgs. n.165/2001 (art. 5);

d) degli artt.3 e 97 Cost. laddove alla ricorrente è stato ingiustamente riservato un trattamento diverso e deteriore rispetto agli altri candidati che hanno superato le prove concorsuali e sono collocati correttamente in graduatoria con il punteggio loro spettante (art.3), con ciò impedendo ad un soggetto meritevole e vincitore di concorso di accedere al lavoro pubblico quale diretto corollario del principio di buon andamento ed efficienza (art.97).

Se ciò non bastasse la mancata corretta valutazione dei titoli della ricorrente si risolve, altresì, in un solare travisamento dei fatti laddove la ricorrente non è correttamente collocata in graduatoria con il suo legittimo punteggio.

Sulla scorta delle denunciate violazioni non è chi non vede il lapalissiano diritto della docente Elena Della Corte ad essere inserita al posto n.76 della graduatoria di merito relativa alla Classe di concorso A054 – Storia dell'Arte, con punteggio 59,90, come sopra meglio specificato.

III) Istanza di sospensione.

La sospensione cautelativa degli atti in questione, è senza dubbio concedibile per la contemporanea presenza tanto del *fumus boni iuris* che dal *periculum in mora*.

Con specifico riguardo al *fumus boni iuris* la illegittimità tanto dell'azione quanto degli atti amministrativi concretamente adottati è palese per l'evidente circostanza che la ricorrente non è stata inserita nella graduatoria di merito al posto corrispondente al punteggio posseduto né tanto meno nell'elenco degli idonei.

In merito al *periculum in mora* è ravvisabile nel fatto che, nelle more della decisione di merito, verosimilmente saranno assunti i docenti vincitori di concorso anche mediante scorrimento della graduatoria cosicché la mancata urgente possibilità per la ricorrente di vedersi riconosciuto il punteggio dovutogli con sua collocazione alla posizione n.76 o in quella diversa in relazione al punteggio riconosciuto della graduatoria di merito del concorso in questione le arreherebbe un sicuro ed irreparabile danno in quanto non le permetterebbe di poter ottenere un

contratto di lavoro a tempo indeterminato ed estenderebbe i suoi effetti pregiudizievoli anche sulla parte Pubblica che dovrà provvedere al relativo risarcimento ovvero a stravolgere le assunzioni già effettuate.

P.Q.M.

la prof.ssa Elena Della Corte, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, **previa adozione dei richiesti provvedimenti cautelari collegiali**

Chiede e conclude

affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito voglia:

A) accogliere il presente ricorso, per i motivi innanzi espressi, e per l'effetto:

A.1) annullare il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale – Prot. MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 0028996 del 3 dicembre 2018 e della graduatoria di merito relativa all'ambito disciplinare AD01 contenente le classi di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado ed A017 Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado (allegato n.1);

- ove e per quanto occorra di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

A.2) dichiarare la sussistenza del diritto della ricorrente ad ottenere un punteggio finale pari a punti 61,50 nelle due graduatorie relative all'ambito disciplinare AD01 e quindi alle classi di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado ed A017 Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado e conseguentemente ad essere collocata nella posizione:

- n.63 nella graduatoria relativa alla classe di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado;

- n.68 nella graduatoria relativa alla classe di concorso A017 Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado

o nella diversa posizione corrispondente al punteggio riconosciuto nelle rispettive graduatorie.

- subordinatamente del diritto della ricorrente ad ottenere un punteggio finale pari a punti 51,5 nelle due graduatorie relative all'ambito disciplinare AD01 e quindi alle classi di concorso A001 – Arte e immagine nella scuola secondaria di primo grado ed A017 Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado e conseguentemente del diritto della medesima ricorrente ad essere collocata al posto corrispondente al punteggio riconosciuto nelle rispettive graduatorie;

B) il tutto con vittoria di compenso di giudizio oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da liquidarsi con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo;

C) ai sensi e per gli effetti dell'art.9 della legge 488/99, e successive modificazioni ed integrazioni, si dichiara che la presente controversia, è di valore indeterminabile.

D) In via istruttoria si chiede sin d'ora, di acquisire presso l'Amministrazione convenuta tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del giudizio.

Salerno, 31 gennaio 2019

Avv. Giuseppe D'Amato